

Prot. n. L134/RNS
Bologna, 23 ottobre 2020

Oggetto:
Decreto Legge 14 agosto 2020, n.104 –Circolare INPS n.111 del 29 settembre 2020

Sommario

Con la circolare indicata in oggetto l'INPS interviene sul contenuto del Decreto legge n.104 del 14 agosto 2020, con cui, all'art.5, viene stabilita la proroga delle indennità di disoccupazione Naspi e Dis - colla cui fruizione termini in coincidenza con uno dei periodi di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Premessa

Fra i tanti provvedimenti contenuti nel “Decreto Agosto”, D.L. n. 104/2020, convertito ora nella L n.126/2020, l'art.5 prevede, in continuità con quanto già stabilito dall'art.92 della L n.77/2020, “Rilancio Italia”, la proroga dei trattamenti di disoccupazione, sia quelli rivolti ai lavoratori dipendenti che si trovano in stato di disoccupazione, che ai lavoratori parasubordinati, la cui fruizione termini in coincidenza con i periodi di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Circolare I.N.P.S. n. 111 del 29 settembre 2020

La circolare dell'istituto (*in allegato*), alla cui lettera vi rinviamo trattando nella presente gli aspetti principali, illustra le condizioni per il diritto alla proroga, per ulteriori due mesi, dei trattamenti di disoccupazione Naspi e Dis-coll in scadenza nel periodo compreso fra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, periodo ulteriore, rispetto ai due mesi di proroga previsti dall'art.92 della L n.77/2020, “Rilancio Italia”, per i trattamenti in scadenza nel periodo compreso fra il 1° marzo e il 30 aprile 2020.

L'I.n.p.s. precisa che la suddetta proroga è subordinata alle stesse condizioni contenute nel citato art.92 della L n.77/2020, “Rilancio Italia”, pertanto per il riconoscimento della proroga il soggetto non deve essere beneficiario di una delle indennità di cui agli artt. 27,28,29,30,38 e 44 del primo decreto contenente le misure per contrastare l'epidemia da Covid -19, cioè il D.L. n.18/2020 convertito nella L n.27/2020, “Cura Italia”, nonché di quelle previste dall'art.84 del D.L. n. 34/2020 convertito nella L n.77/2020, ne dell'indennità a favore dei lavoratori domestici e degli sportivi, previste, queste ultime, rispettivamente dagli artt. 85 e 98 del citato D.L. n.34/2020 convertito nella L n.77/2020.

Inoltre, la proroga in oggetto è incompatibile con le indennità previste nell'ultimo decreto contenente le misure per contrastare l'epidemia da Covid- 19, il D.L. n. 104/2020 convertito nella L n.126/2020, “Decreto Agosto”, con riferimento alle indennità onnicomprensive e all'indennità riconosciuta ai marittimi, nonché ai pescatori autonomi.

Pertanto, i soggetti che sono stati destinatari delle indennità Covid-19 previste dai decreti “Cura Italia”, “Rilancio Italia” e “Agosto” non beneficiano della estensione della indennità di disoccupazione ed i controlli saranno effettuati direttamente dall'Istituto.

Possono beneficiare della proroga, stante il diritto, anche i lavoratori che hanno usufruito di quella precedente, sempre di due mesi, che, come sopra specificato era prevista dall'art.92 del D.L. n.34/2020 convertito nella L n.77/2020; l'importo mensile riconosciuto è pari a quello spettante per l'ultima mensilità relativa alla prestazione originaria.

L'Istituto precisa, inoltre, che per i due mesi di proroga valgono le regole relative alla sospensione della indennità in caso di rioccupazione (periodi di durata inferiore o pari a sei mesi per i lavoratori subordinati e



cinque giorni per i parasubordinati) e di riduzione della prestazione in caso di svolgimento di lavoro dipendente o autonomo e di decadenza dalla prestazione medesima.

Relativamente alla Naspi le due mensilità aggiuntive sono valide ai fini del riconoscimento della contribuzione figurativa.

La proroga non è riconosciuta ai soggetti aventi diritto alla Naspi che ne abbiano richiesto la liquidazione in un'unica soluzione, quale incentivo all'autoimprenditorialità, per le causali consentite dall'art.8 del D. Lgs. n.22/2015 e il cui periodo teorico di scadenza sia stabilito fra il 1° maggio e il 30 giugno 2020.

L'I.n.p.s. precisa, inoltre, che per il riconoscimento della proroga del trattamento di disoccupazione non è necessario presentare alcuna domanda.

Nella medesima Circolare l'Istituto commenta la deroga al divieto di licenziamento contenuta nell'art.14 del D.L. 104/2020 convertito nella legge 126/2020, laddove si prevede che non trovino applicazione i divieti di licenziamento per giustificato motivo o di licenziamento collettivo, in caso di definizione di un accordo collettivo aziendale, sottoscritto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, accordo che abbia ad oggetto il riconoscimento di un incentivo in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro e che preveda la adesione allo stesso dei singoli lavoratori.

A tali lavoratori è riconosciuto il diritto alla Naspi e l'Istituto precisa che in sede di presentazione della domanda del trattamento di disoccupazione gli stessi dovranno allegare l'accordo collettivo aziendale e la documentazione attestante la loro adesione a detto accordo, documenti necessari al fine di vedersi riconosciuta la prestazione.

Cordiali saluti.

a cura
Ufficio Legislazione del lavoro

Allegato: Circolare I.N.P.S. n.111 del 29 settembre 2020